

ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)

Caltanissetta

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Caltanissetta

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

STIPULATO IL 05 OTTOBRE 2016

Norme integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Per i dipendenti delle Imprese edili ed affini della Provincia di Caltanissetta

avente valenza dal 1 ottobre 2016



In Caltanissetta, addì' 05 - 10 - 2016

tra

L' ANCE Caltanissetta aderente a Confindustria Centro Sicilia, rappresentata dai Sigg. :
Arch. Claudio Mingoia n.q. di Presidente, Arch. Giuseppe Vincenzo Di Giuseppe n.q. di
Consigliere

e

La FENEAL-UIL rappresentata dal Sig.: Dathan Di Dio n.q. di Segretario Provinciale e
Francesco Mudaro;

la FILCA-CISL rappresentata dai Sigg.: Francesco Iudici n.q. di Segretario Generale e
Nunzio Mangione;

la FILLEA-CGIL rappresentata dal Sig. Angelo Casale n.q. componente di Segreteria;

Visto l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Edili
Industria stipulato in data 1 luglio 2014;

Visto l'accordo nazionale per l'interpretazione della costituzione del Fondo nazionale
anzianità professionale edile (FNAPE) stipulato il 23 gennaio 2015;

Visto l'accordo nazionale sui criteri della regolamentazione della trasferta regionale
stipulato il 2 febbraio 2015;

Visto l'accordo nazionale sulle modalità di contribuzione al Fondo Nazionale Anzianità
professionale edile (FNAPE) stipulato il 15 settembre 2015;

Visto l'accordo nazionale sull'abrogazione delle disposizioni in materia di Cassa
Integrazione Ordinaria per gli apprendisti di tutto il settore dell'edilizia stipulato il 22
dicembre 2015;

Visto l'accordo Accordo Territoriale Regionale per la regolamentazione della trasferta per
i lavoratori delle imprese e cooperative edili della Regione Sicilia stipulato il 29 giugno
2015;



Handwritten signatures of the representatives of the various organizations and the employers' association.

Visto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Caltanissetta stipulato in data 25 settembre 2012 e s.m.i.;

Considerato che le Organizzazioni Sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL hanno presentato una piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Caltanissetta stipulato in data 25 settembre 2012;

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro che sostituisce quello stipulato in data 25 settembre 2012.

PREMESSA

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro è integrativo del C.C.N.L., si pone quale strumento per fare realizzare maggiori benefici ai lavoratori e parimenti consentire alle imprese di potere programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi salariali assolutamente predeterminati, contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro nel comparto dell'edilizia nella provincia di Caltanissetta.

Le parti ribadiscono il loro fermo contrasto al lavoro nero, ad ogni forma di illegalità e alla mancanza di trasparenza.

Per l'attuazione di quanto sopra enunciato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e fare rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo per tutto il periodo di relativa validità.

A tal fine l'ANCE di Caltanissetta si impegna ad adoperarsi per l'osservanza da parte delle imprese delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente contratto integrativo provinciale.

Viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. stipulato in Roma il 01/07/2014, tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Federazione Nazionale dei Lavoratori FENEAL, FILCA e FILLEA, da valere in tutto il territorio della provincia di Caltanissetta per tutte le imprese, anche artigiane, qualunque forma giuridica esse assumano, che svolgano le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. eseguite in proprio, per conto di Enti Pubblici o di terzi privati, e per gli impiegati ed operai loro dipendenti

AC

2

LEGALITA' E LOTTA AL LAVORO NERO

Le parti si impegnano a concertare tutte le forme operative necessarie a ridurre in maniera significativa l'impiego irregolare della mano d'opera sulle territorio della provincia di Caltanissetta.

A tal fine, concordano di utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge e gli strumenti costituiti dagli enti paritetici per diffondere in modo capillare la cultura della legalità a partire dall'applicazione delle norme vigenti in materia di assunzioni e di sicurezza all'interno dei cantieri edili.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, per C.C.N.L. si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Edili Industria in atto vigente come modificato dall'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Edili Industria stipulato in data 1 luglio 2014;

Art. 1

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è regolato dall'art. 5 del C.C.N.L.

L'orario normale contrattuale di lavoro è fissato, per tutti i mesi dell'anno, in 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.

L'orario normale di lavoro viene ripartito su cinque giorni settimanali.

Le Imprese in relazione alle esigenze tecnico-produttive, in questa sede non interamente prevedibili, potranno variare la distribuzione settimanale delle ore lavorative su sei giorni della settimana, previa preventiva comunicazione alle R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie). Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L..

AC 







3 

Il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del C.C.N.L..

Qualora l'impresa, per esigenze tecnico produttive prolungate oltre i due mesi consecutivi, manifesti la necessità di prolungare l'orario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dovrà preventivamente concordarlo con le OO.SS. Territoriali indicando il numero dei lavoratori coinvolti ed il periodo nel quale svolgeranno l'attività lavorativa.

In tal caso in sede di consultazione aziendale potranno essere concordate ulteriori pattuizioni e maggiorazioni per le ore prestate il sabato fino ad un massimo del 30% rapportato all'8%.

Nei cantieri che si sviluppino in estensione l'orario di lavoro comprende lo spostamento dal punto di raccolta indicato dalla direzione aziendale (in parte richiamata anche dalla bozza di piattaforma art 1 punti 3/4).

Il suddetto orario normale di lavoro non si applica ai lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia o similari, il cui orario di lavoro è regolato dall'art. 6 del C.C.N.L..

Le parti convengono che, fermo restando che va perseguita la massima occupazione nei cantieri, ricorrendo straordinarie esigenze di prestazioni di lavoro, riferite alla sicurezza degli impianti nei siti petrolchimici, si consente di derogare al limite delle ore straordinarie previste dalle normative vigenti, provvedendo a darne comunicazione alle parti contraenti.

Art. 2

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 12, nota a verbale, del C.C.N.L., l'indennità territoriale di settore oraria che, a partire dal 01/01/2011 (allegato 15 del C.C.N.L.), ha conglobato l'elemento economico territoriale, resta ferma nelle seguenti cifre:

Operaio 4° livello.

1,40

Operaio specializzato.

1,30

Operaio qualificato.

1,16



Operaio comune.	0,99
Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti e uscieri.	0,88
Guardiani, custodi, portieri con alloggio.	0,79

2. Ai sensi della nota a verbale dell'art. 46 del C.C.N.L., il premio di produzione mensile per gli impiegati che, a partire dal 01/01/2011 (allegato 15 del C.C.N.L.), ha conglobato l'elemento economico territoriale, rimane fermo nelle seguenti misure:

1^ Categoria super	351,73
1^ Categoria	321,93
2^ Categoria	267,39
Assistente Tecnico già in 3^ categoria	242,58
3^ Categoria	222,93
4^ Categoria	201,15
4^ Categoria primo impiego	172,97

Art. 3

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE E.V.R.

In attuazione di quanto previsto dagli artt.12, 38 e 46 del C.C.N.L., viene confermata l'introduzione dell'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per la provincia di Caltanissetta.

Le parti concordano che la misura massima dell'EVR, erogabile per Caltanissetta e provincia, è fissata nel 4% dei minimi di paga in vigore alla data di stipula del CCNL.

Le parti si danno atto che l'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (TFR), nè ai fini del versamento dei contributi ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile.

Ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua diversa entità, le parti si incontreranno annualmente per determinare la misura dell'EVR.



L'EVR viene riconosciuto in relazione all'andamento su base triennale dei seguenti indicatori ai quali è riconosciuto il peso ponderale indicato:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile; - peso ponderale 20%
2. monte salari denunciate in Cassa Edile; - peso ponderale 20%
3. ore denunciate in Cassa Edile ed effettivamente lavorate; - peso ponderale 20%
4. Rapporto tra massa salari denunciata e massa salari versata; - peso ponderale 40%

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 1,2% dei minimi di paga in vigore alla data di stipula del CCNL (pari al 30% dell'EVR); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

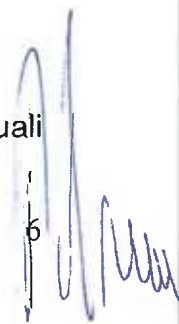
Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

L'EVR erogabile a far data dal 01/10/2016 è determinato nella misura dell'1,6% dei minimi di paga in vigore alla data di stipula del CCNL (pari al 40% del 4%). Tale percentuale è stata determinata in relazione all'andamento degli indicatori individuati nel presente contratto, come rilevato dal confronto tra il triennio 2012/2013/2014 e il triennio 2013/2014/2015, e i cui valori sono:

Indicatore	Valore triennio 2012/2014	Valore triennio 2013/2015	Andamento
1	11709	11140	NEGATIVO
2	70953155,71	71612086,93	POSITIVO
3	6872884	7788936	POSITIVO
4	1,07	1,06	NEGATIVO

L'andamento aziendale dovrà essere determinato periodicamente sui seguenti parametri aziendali:

1. Ore denunciate alla Cassa Edile;
2. Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA;



Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora dal medesimo confronto solo uno o entrambi i parametri aziendali risultino negativi, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura del 30% fissato a livello provinciale.

Tuttavia, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua diversa entità, le parti convengono di incontrarsi entro il mese di maggio di ogni anno per determinare la misura dell'EVR a valere per i periodi successivi.

Nei casi in cui l'impresa eroghi l'EVR nella misura ridotta di cui al comma precedente, deve rendere un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, all'ANCE Caltanissetta e all'Ente Nisseno Cassa Edile, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite (vedi "modello autodichiarazione" allegato).

L'ANCE Caltanissetta ricevuta l'autodichiarazione, informerà con sollecitudine le OO.SS. territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa nonché della documentazione dell'Ente Nisseno Cassa Edile afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro) in caso di soli impiegati.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali sopra descritti, il confronto temporale sarà effettuato su anno e biennio, fino al raggiungimento del triennio.

Per le imprese con soli impiegati, in alternativa al parametro delle ore denunciate in Cassa Edile, saranno calcolate le ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro.

L'E.V.R. è dovuto in misura fissa mensile unica per gli operai e per gli impiegati, in funzione del livello di inquadramento e delle ore effettivamente lavorate, per un numero massimo mensile di 173 ore ordinarie lavorate e/o equiparate a quelle ordinarie, per 12 mensilità. (ripreso dall'accordo EVR Caltanissetta del 11/02/2013)

AC

H

S

Q

W

7

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Art. 4

FERIE

Fermo restando quanto previsto dall' art. 15 del C.C.N.L., in applicazione del quarto comma dello stesso, si stabilisce che le ferie vengano godute, di norma, compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico produttive delle imprese, dai lavoratori aventi diritto come segue:

- Due settimane, tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre di ogni anno;
- Una settimana durante il periodo di festività natalizie;
- Una settimana, secondo l'esigenza del lavoratore, con preavviso all'impresa di almeno 5 giorni, anziché una settimana durante le festività pasquali;

I lavoratori, per il periodo che residua dalle eventuali ferie collettive, possono chiedere, previo accordo con le imprese, una diversa articolazione dello stesso.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o squadra, gli operai che non hanno maturato l'anzianità di servizio effettivamente prestato, sufficiente a coprire il periodo di ferie collettive si dovranno considerare esonerati dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo, fermo restando quanto stabilito in tema di frazionamento e di trattamento economico dal citato art. 15.

Art. 5

LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L., l'indennità per lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 5% da conteggiarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 dello stesso C.C.N.L..

L'indennità di cui sopra non va corrisposta agli operai che risiedono nella stessa zona nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

AC

M

D

8

Art. 6

MENSE AZIENDALI

Nel richiamare l'art. 88 del C.C.N.L., nelle condizioni ivi descritte e con i limiti appresso specificati, le imprese appronteranno le strutture necessarie per fare consumare ai propri dipendenti un pasto caldo in cantiere.

Il cantiere deve avere una durata minima di 12 mesi ed un numero di lavoratori a carattere continuativo di 40 unità. La richiesta per l'istituzione del pasto caldo deve essere sottoscritta da almeno la metà dei lavoratori e vincola nominativamente i richiedenti e quanti altri si associno espressamente per tutto il periodo di erogazione del pasto caldo. La realizzabilità, le modalità applicative e la suddetta richiesta vanno definite tra le parti a livello di cantiere ed entro un mese dall'inizio del verificarsi delle condizioni di cui sopra.

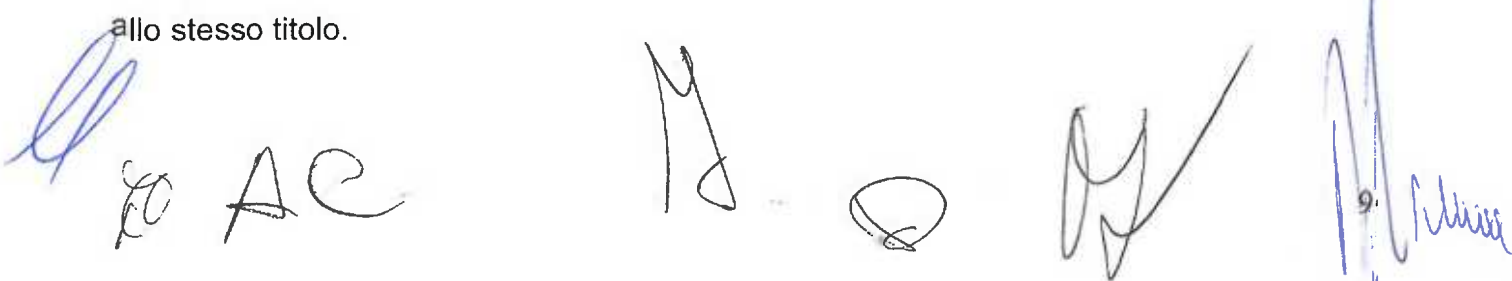
Qualora nelle vicinanze del cantiere fosse esistente e funzionante una mensa consortile, i lavoratori usufruiranno del servizio per la consumazione di un pasto caldo a prescindere dal numero dei dipendenti in forza nel cantiere.

Nella ipotesi di cui ai precedenti commi il concorso delle imprese, comprese quelle che svolgono la loro attività nell'ambito di organici complessi industriali ad alta concentrazione, attualmente in esercizio, e loro immediate adiacenze, al costo complessivo del pasto caldo sarà pari ai 2/3 dello stesso, con il limite massimo di € 4,80.

Qualora la consumazione del pasto caldo non sia realizzabile o non sussistano i limiti sopra descritti, e la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, l'impresa dovrà corrispondere ai lavoratori un'indennità sostitutiva fissata in € 2,80 per ogni giorno di lavoro effettivo.

Le parti concordano che l'indennità di mensa, così come stabilita ai sensi dei precedenti commi 4) e 5), dovrà sempre corrispondersi al lavoratore, per ogni giorno di effettivo lavoro, indipendentemente dalla durata del cantiere e dal numero dei lavoratori nello stesso figuranti.

Detto rimborso è stato calcolato tenendo conto della quota parte di quanto previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. e assorbe fino a concorrenza eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, the initials 'AC', a signature that appears to be 'M', a circular stamp or mark, a signature that looks like 'M' with a checkmark, and a final signature on the far right that includes the number '9'.

Nei cantieri dove sarà attuata la normativa relativa al pasto caldo, i lavoratori che non usufruiranno di detto servizio, anche se non richiedenti, non hanno diritto al rimborso di cui al quarto comma del presente articolo.

Le imprese sono sollevate da ogni responsabilità per eventuali ed occasionali disservizi concernenti la somministrazione del pasto caldo non imputabili alla propria volontà e comunque detti disservizi non devono comportare modifiche all'orario di lavoro.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 48 del C.C.N.L..

Art. 7

LAVORI IN GALLERIA

Con riferimento all'art. 20 gruppo B) del C.C.N.L. qualora dovessero essere eseguiti lavori in galleria nel territorio della provincia di Caltanissetta, al personale addetto alle lavorazioni indicate nei punti a), b) e c) del richiamato gruppo B), saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:

a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio.....
.....46%;

b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaci o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione26%;

c) Per il personale addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie.....18%;

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un km dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al.....20%.

Fatti salvi diversi accordi aziendali già in essere.

it AE [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

Art. 8

TRASPORTO

Le imprese, o con mezzi propri o attraverso servizi pubblici, provvedono a far pervenire i lavoratori dipendenti, operai ed impiegati sul posto di lavoro e ciò per i cantieri come appresso ubicati. Nel caso di utilizzazione di servizi pubblici, gli orari di questi devono essere compatibili con l'inizio e la fine dell'orario di lavoro o, per i casi di lavoro a turno, con l'inizio e la fine dei turni.

Si conviene convenzionalmente che il punto di raccolta coincide con la casa municipale del comune nel cui territorio ha sede il cantiere.

Qualora le imprese non provvedano a quanto disposto dal primo punto, agli operai in forza nel cantiere ubicato fino a 10 Km, dalla casa municipale, sarà riconosciuta l'indennità pari ad un € 1,50;

€ 3,50 per distanze da 10,01 Km a 20 Km e di € 5,50 ove la distanza sia superiore a Km 20 per ogni giorno di effettivo lavoro.

Detto rimborso spese assorbe fino a concorrenza eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

Il rimborso spese non sarà comunque erogato qualora le imprese approntino il mezzo di trasporto sia proprio che tramite servizi pubblici ed i dipendenti non utilizzano detti mezzi.

Si conviene altresì che quanto stabilito dall'art. 21 del C.C.N.L. del 19/04/2010 viene qui richiamato ed i limiti territoriali ivi indicati sono fissati per cantiere situato oltre i 10 Km. dai confini territoriali del Comune.

Art. 9

INDENNITÀ DI DISAGIO PER ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO NELL'AMBITO DI ORGANICI COMPLESSI INDUSTRIALI

Per attività che si svolgono nell'ambito di organici complessi industriali, attualmente in esercizio e ad alta concentrazione industriale, e loro immediate adiacenze, le parti confermano la concessione di una indennità di disagio di € 1,03 (euro uno/03) giornaliere con ripartizione oraria pro - capite.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a small mark, the letters 'AC' followed by a flourish, a stylized 'H', a 'D' with a horizontal line, a signature that appears to be 'AS', and a larger signature on the far right.

Tale indennità, concessa per ogni giornata di effettiva prestazione, dovrà essere corrisposta anche in caso di trasferimento del lavoratore ad altro cantiere della stessa impresa nel territorio del comune.

L'indennità predetta non verrà corrisposta in caso di trasferimento motivato o documentalmente definitivo.

Si chiarisce che tale indennità è comprensiva delle maggiorazioni previste per la Cassa Edile e assorbe fino a concorrenza eventuali erogazioni a qualsiasi titolo corrisposte.

Art.10

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

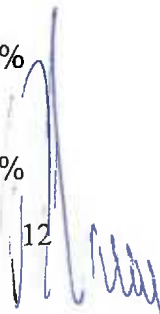
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del C.C.N.L., il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) è assolto dall'impresa con l'accantonamento presso la Cassa Edile di una percentuale complessiva del 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del richiamato C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 16 dello stesso C.C.N.L.

Le modalità, sia dell'accantonamento da parte delle imprese che dal pagamento delle somme ai lavoratori aventi diritto, sono regolate dal presente integrativo oltre che dalle norme dello statuto e del regolamento della Cassa medesima.

Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 del C.C.N.L., le imprese accantoneranno altresì alla Cassa Edile, con le modalità previste dalla stessa, le percentuali come appresso specificate per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro:

Accant. Lordo Accant. Netto

- carenza INPS e INAIL	18,5%	14,2%
- Dal 4° giorno di malattia in poi	18,5%	14,2%
- Dal 4° a 90° giorno di infortunio o malattia professionale	7,4%	5,7%
- Da 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi	4,6%	3,6%


12

Pertanto per il pagamento ai lavoratori aventi diritto delle percentuali per ferie e gratifica natalizia in caso di malattia e di infortunio sul lavoro o malattia professionale provvederà la Cassa Edile con le modalità da essa previste.

Art. 11

ENTE NISSENO CASSA EDILE

Ordinamento

L'Ente Nisseno Cassa Edile, costituito in Caltanissetta il 22 marzo 1962, è regolato dallo Statuto e dal Regolamento vigenti.

Contributo Cassa Edile

Con riferimento agli artt. 36 e 38 del C.C.N.L. le imprese effettueranno i versamenti relativi agli accantonamenti e alle contribuzioni previsti dal presente C.C.P.L. e dal vigente C.C.N.L. entro il 25esimo giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza e verseranno un contributo nella misura del 2,50% di cui il 2,084% a carico del datore di lavoro e lo 0,416% a carico del lavoratore.

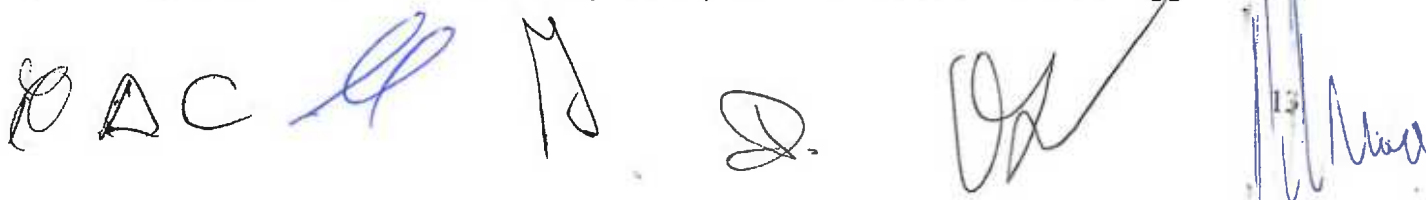
La mancata o tardiva trasmissione della denuncia mensile, pur in presenza del versamento, determina l'applicazione della sanzione pecuniaria pari allo 0,08% mensile da calcolarsi sul totale dei contributi e degli accantonamenti dovuti.

Il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2 deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva.

In caso di ritardo dei versamenti oltre il quarto mese, la Cassa Edile darà inizio all'iter di recupero dei crediti secondo le modalità dalla stessa stabilite.

L'adempimento salariale dell'accantonamento è un obbligo contrattuale che può essere fatto valere nell'ambito della normativa vigente.

Tutti i contributi previsti dal presente C.C.P.L. e dal C.C.N.L. sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. maggiorati del

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'OAC', followed by a stylized signature, then a large 'M', a signature that looks like 'D.', a signature that looks like 'DA', and finally a signature on the far right that includes the number '13'.

23,45% e saranno versati contestualmente all'accantonamento di cui all'art. 10 del presente contratto alla Cassa Edile.

I contributi a carico del lavoratore saranno trattenuti sulla retribuzione di ogni periodo di paga.

Gli accantonamenti ed i contributi sono dovuti da tutte le imprese e tramite queste dai rispettivi lavoratori dipendenti che operano nel territorio della provincia di Caltanissetta indipendentemente dalla loro sede o residenza.

Tutte le modalità per i versamenti sono stabilite dalla Cassa Edile.

Le imprese hanno l'obbligo di inviare le denunce mensilmente, compilate in ogni loro parte secondo i modelli predisposti dalla Cassa Edile, entro e non oltre il venticinquesimo giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza e contestualmente effettuare i relativi versamenti.

La dichiarazione scritta di adesione al C.C.N.L., al presente C.C.P.L. nonché allo Statuto e al Regolamento dell'Ente Nisseno Cassa Edile, da rilasciarsi ai sensi del punto b) dell'art. 36 del C.C.N.L. dai datori di lavoro e dagli operai che di avvalgono dei servizi e delle prestazioni della cassa Edile, è raccolta da quest'ultima per i lavoratori mediante invio di apposito modulo da restituire debitamente compilato e firmato e per i datori di lavoro mediante sottoscrizione dell'apposita dichiarazione inserita nelle denunce mensili. Le modalità di attuazione di tutto quanto è previsto dal presente C.C.P.L., di competenza della Cassa Edile, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa che ne invierà copia alle Organizzazioni territoriali contraenti.

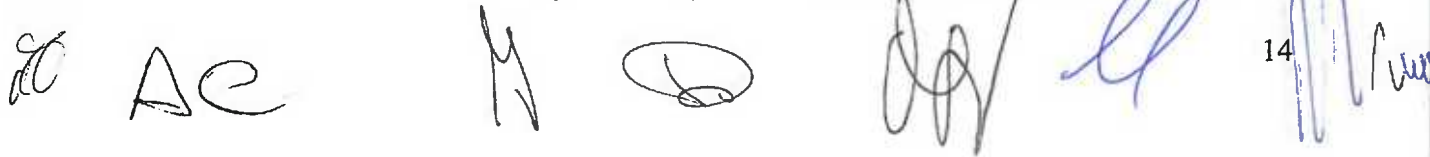
Istituzione della borsa del lavoro dell' Industria delle Costruzioni

In ossequio all' art.114 del C.C.N.L., viene istituita la borsa lavoro delle professionalità edili al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, censire le professionalità operaie ed impiegatizie e indirizzare le politiche di aggiornamento e riqualificazione del personale.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di rivedere la misura del contributo Cassa Edile qualora questo dovesse rivelarsi non proporzionato a far fronte ai compiti istituzionali dell'Ente, sempre che ne sia documentata l'effettiva esigenza da parte del Consiglio di Amministrazione.

14



Art. 12

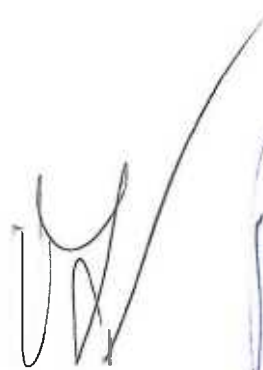
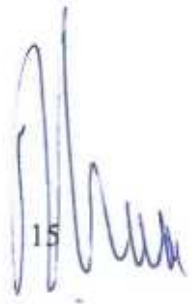
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Con riferimento all'art. 29 del C.C.N.L. si conviene che il contributo a totale carico dei datori di lavoro, istituito per coprire gli oneri relativi al premio di professionalità edile è del 2,835% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. sopra citato, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate maggiorati del 23,45% nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del C.C.N.L. vigente.

Per le condizioni, i termini, le modalità di maturazione e l'erogazione dei benefici connessi all'anzianità professionale edile, si fa espresso riferimento alla regolamentazione del Fondo nazionale anzianità professionale edile (FNAPE).

Le Parti convengono che l'aliquota dell' 2,835% varrà per un anno a far data dalla stipula del presente Contratto Integrativo, salva diversa statuizione che verrà definita in rapporto all'andamento della gestione.

Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile che effettuerà le prestazioni secondo quanto previsto dall' allegato (C) del vigente C.C.P.L.; le parti richiamano per la loro attuazione le norme contenute nell' Accordo Provinciale del 16 Settembre 1974, aggiuntivo al C.C.P.L. del 30 Novembre 2007.

Ac       15

Art. 13

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con riferimento all'art. 91 del C.C.N.L., il contributo da versare all'E.N.S.E. - C.P.T. ENTE NISSENO SCUOLA EDILE della Provincia di Caltanissetta, ad esclusivo carico dei datori di lavoro, è dell' 1,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile.

Art. 14

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art. 36 del C.C.N.L., viene concordato che le quote territoriali di adesione contrattuale sono fissate nella misura dello 1,58% a carico dei datori di lavoro e dello 1,58% a carico dei lavoratori da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del richiamato C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

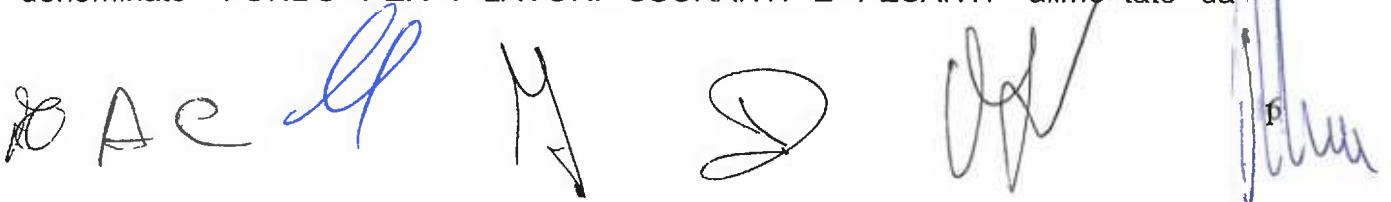
Le Parti convengono che l'aliquota del 1,58% varrà per un anno a far data dalla stipula del presente Contratto Integrativo, salva diversa statuizione che varrà definita in rapporto all'andamento della gestione.

Dette quote saranno versate alla Cassa Edile, a cura delle imprese, congiuntamente agli accantonamenti ed alle contribuzioni.

Art.15

FONDO PER I LAVORI USURANTI E PESANTI

Secondo quanto previsto dall'allegato 14 all'accordo di rinnovo del CCNL del 19 aprile 2010, viene istituito presso la cassa edile a decorrere dal 1 ottobre 2010, un fondo denominato "FONDO PER I LAVORI USURANTI E PESANTI" alimentato da un

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'BAC', followed by a stylized signature, then a signature that looks like 'M', then a signature that looks like 'D', then a signature that looks like 'C', and finally a signature that looks like 'P'.

contributo versato unicamente dai datori di lavoro nella misura dello 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

Art. 16

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Le Parti Sociali concordano di disciplinare le seguenti prestazioni assistenziali erogate dall'Ente Nisseno Cassa Edile:

- 1) Per Visite odontoiatriche, oculistiche ed ortopediche "500 ore di effettiva prestazione lavorativa maturate nella provincia nell'anno precedente all'evento": sarà corrisposto il contributo di € 120,00 (diconsi euro centoventi/00) previa presentazione di idonea documentazione fiscale rilasciata dallo specialista che ha effettuato la prestazione;
- 2) Per interventi di alta chirurgia "500 ore di effettiva prestazione lavorativa maturate nella provincia nell'anno precedente all'evento": sarà corrisposto un equo contributo sulle spese sostenute, previa presentazione di idonea documentazione fiscale rilasciata dal soggetto che ha effettuato la prestazione.
- 3) Contributo Scolastico: € 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) per gli alunni delle scuole medie superiori;
€ 300,00 (diconsi euro trecento/00) per gli studenti delle Università;
- 4) Nascita di un figlio: € 200,00 (diconsi euro duecento/00);
- 5) Matrimonio: € 300,00 (diconsi euro trecento/00);
- 6) Morte del lavoratore € 700,00 (diconsi euro settecento/00);
- 7) Morte Familiari a carico € 350,00 (diconsi euro trecentocinquanta/00);
- 8) Morte Familiari non a carico € 200,00 (diconsi euro duecento/00);

relativa ai suddetti punti 1) e 2), potrà essere effettuata una sola volta all'anno, per un solo intervento con riferimento al nucleo familiare del lavoratore, a partire dal 01/01/2016.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a small mark, the letters 'AC', a stylized signature, the letter 'M', another stylized signature, a large checkmark, and a signature on the far right that includes the number '17'.

relativa ai punti 4),5),6),7),8) "600 ore di effettiva prestazione lavorativa maturate nella provincia nell'anno precedente all'evento, gli aumenti delle prestazioni decorrono dal 01/10/2016.

Art. 17

PREMIALITA'

In merito alla "Premialità" le Parti Sociali convengono di dare mandato al Comitato di gestione dell'Ente Nisseno Cassa Edile al fine di stabilire i criteri di ripartizione.

Art. 18

FINANZIAMENTO FORMEDIL

Il finanziamento al Formedil Regionale verrà eseguito direttamente dall' Ente Nisseno Cassa Edile con prelievo dalle competenze dell' Ente Nisseno Scuola Edile, previa comunicazione dei relativi dati.

Art. 19

RIMBORSO ALL'IMPRESA

PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Le somme anticipate dall'impresa in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 18, 26 e 27, nonché dell'Allegato "E" del CCNL, per i trattamenti corrisposti a titolo di malattia, infortunio e malattia professionale, saranno rimborsate alle imprese da parte della Cassa Edile entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dall'avvenuta presentazione da parte dell'impresa alla Cassa Edile della denuncia degli operai ammalati.

La documentazione occorrente per avere diritto al rimborso è la seguente:

- la denuncia alla Cassa Edile, entro il 25esimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'evento di malattia o infortunio, dei nominativi, delle categorie dei lavoratori interessati e dei periodi di assenza dal lavoro;

AC      18

- copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea che comporta la temporanea inidoneità al lavoro.
- Copia del modulo di liquidazione dell'indennità di malattia da trasmettere all'INPS per il rimborso delle indennità anticipate dall'impresa stessa al lavoratore interessato.
- In tale modulo devono risultare anche distintamente per i diversi periodi di assenza le giornate indennizzate dall'impresa e per ciascun periodo i relativi importi indennizzati per i quali sarà richiesto il rimborso alla cassa Edile. ;
- Copia fotostatica della busta paga firmata dal lavoratore relativa al mese di competenza;
- Consegnare per ciascun operaio ammalato il modulo allegato al presente accordo debitamente compilato relativo al requisito delle 450 ore per il diritto alla restituzione integrale, restando inteso che, qualora non sia raggiunto il requisito delle 450 ore, si applicano le condizioni previste dal citato accordo nazionale;
- Nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, copia della denuncia di infortunio.

Il pagamento delle somme imputabili a rimborso ai sensi dei precedenti punti del presente accordo dovrà essere sospeso in caso di mancato o parziale pagamento delle somme dovute alla Cassa Edile entro i termini previsti dal vigente contratto integrativo provinciale;

Per quanto riguarda il rimborso da parte della Cassa Edile del trattamento economico di malattia, infortunio e malattia professionale all'operaio che si ammali durante il periodo di preavviso si fa riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L.;

Le parti si danno atto che il presente accordo va verificato a seguito delle risultanze della gestione della Cassa Edile.

Art. 20

APPALTI E SUBAPPALTI

io AC   

  9

Ferme restando le norme di legge che regolano la materia, nel confermare integralmente la normativa dell'art. 14 del C.C.N.L., si allega al presente contratto provinciale lo schema di comunicazione (allegati A e B) che le imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute ad inviare agli organismi ed enti indicati dal citato art. 14 C.C.N.L. e secondo le modalità da questo stabilite.

Art. 21

COMMISSIONE PERMANENTE PER GLI INVESTIMENTI E LA MOBILITA' DEL LAVORO

Le parti convengono di istituire una Commissione Provinciale permanente che ha lo scopo di individuare i possibili investimenti nel settore esistenti nella nostra provincia e di esaminare i conseguenti problemi occupazionali e di mobilità del lavoro in relazione anche alla nuova normativa sul mercato del lavoro.

Le valutazioni di detta Commissione comunque non limitano le rispettive autonomie decisionali sui temi trattati.

La Commissione sarà composta da sei membri nominati pariteticamente dalle parti contraenti e la cui articolazione sarà decisa al suo interno.

Art. 22

RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE

Il contributo a carico delle imprese da versare per la copertura del costo del R.L.S.P. (Rappresentante della Sicurezza di ambito territoriale), di cui all'art. 87 del C.C.N.L., è dello 0,05% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile

Art. 23

CONTRATTO UNICO DI CANTIERE

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there are: a stylized 'IO', the letters 'AC', a signature that appears to be 'GP', a signature that appears to be 'A', a circular stamp or signature, a large signature that appears to be 'AZ', and a signature that appears to be '20'.

Al fine di contrastare il fenomeno dell'utilizzo di diversi CCNL, anche per le stesse tipologie di lavorazioni, all'interno dei cantieri edili presenti sul nostro territorio, si propone di istituire nella provincia di Caltanissetta il contratto unico di cantiere.

Art. 24

CONGRUITA'

Si chiede l'istituzione di un osservatorio presso la cassa edile che attraverso l'utilizzo dei dati elaborati fra gli enti bilaterali e le stazioni appaltanti, possa determinare la reale incidenza della manodopera per ogni singolo appalto, gli accantonamenti presso l'Ente Nisseno Cassa Edile e l'applicazione contrattuale di settore.

Art. 25

VALIDITA' E DURATA

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Caltanissetta con decorrenza 01/10/2016, pertanto cessano gli effetti derivanti dalle pattuizioni precedentemente definite.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: A,B, modello autodichiarazione EVR.

Tuttavia per evitare carenze normative, si conviene che le norme del presente C.C.P.L. , resteranno in vigore fino a quando non verrà definito il nuovo integrativo provinciale sulla base del nuovo C.C.N.L..

Art. 26

RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro le parti rinviando al C.C.N.L. vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto, agli accordi nazionali e regionali tra le parti ed alle leggi vigenti in materia.

Gli articoli del CCNL e CCPL richiamati, ove non dovessero subire modifiche, si intendono contestualmente recepiti.



Handwritten signatures of the parties involved in the contract, including the union and the employers' association.

ANCE CALTANISSETTA

FILCA-CISL**FILLEA-CGIL**

King of the South Sea Carol Anne
 [Signature] [Signature] [Signature]

ALLEGATO (A) -

RACCOMANDATA A.R.

ALLA CASSA EDILE DI

AI DIRIGENTI DELLA R.S.A.
(ovvero, quando manchi tale rappres.)
tramite ANCE CALTANISSETTA

Ai Sindacati Prov.li di categoria
FENEAL
FILCA
FILLEA

E per conoscenza

ALL'INPS
Sede di

ALL'INAIL
Sede di

Oggetto: C.C.N.L. 1 Luglio 2014, per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini.
Appalto e subappalto.

La sottoscritta impresa (1), agli effetti della "disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nell'art. 14 del C.C.N.L. 1 Luglio 2014, per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di avere affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di all'impresa (2).....

Per la Cassa Edile ed i Dirigenti della R.S.A., a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice.

timbro e firma

All. : 1 (per Cassa Edile e per dirigenti R.S.A.)

- (1) denominazione e sede impresa appaltante o subappaltatrice.
- (2) denominazione e sede impresa appaltatrice o subappaltatrice.

AC



- ALLEGATO (B) -

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE

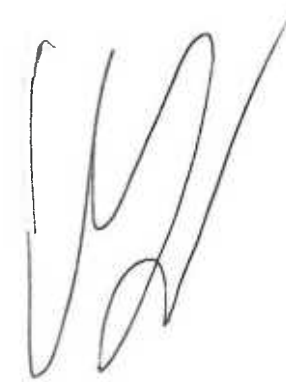
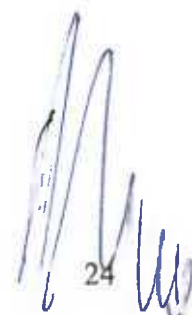
La sottoscritta impresa (1) Dichiaro che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa (2) dei lavori di nel cantiere di

La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. 1 Luglio 2014, per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi locali del medesimo, nonché ad assolvere nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

.....
timbro e firma

- (1) denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
(2) denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante.

Ac      24

"modello autodichiarazione E.V.R."

Spett.le
Ente Nisseno Cassa Edile
Via G. Amico Valenti n. 72/bis
93100 CALTANISSETTA

Spett.le
RSU/RSA

Spett.le
ANCE CALTANISSETTA
Via G. Amico Valenti n. 72/bis
93100 CALTANISSETTA

Oggetto: Elemento variabile della retribuzione (EVR) - Autodichiarazione di non raggiungimento di uno od entrambe i parametri aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dall'Accordo Collettivo Provinciale del 05/10/2016, la scrivente impresa dichiara il non raggiungimento del seguente parametro nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno (triennio rapportato al triennio).

o Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
o Volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA;

e di conseguenza , dichiara che nell'anno

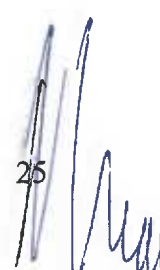
o Non sarà tenuta alla corresponsione dell'EVR (entrambi i parametri negativi);
o Procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, - 30% dell'EVR definito a livello territoriale, oltre al 50% dell'eccedenza (un parametro negativo).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dall'Accordo Collettivo Provinciale del 05/10/2016, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti.

Data

Timbro e Firma

AC       25